

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI (versione 11 luglio 2007)	COMMENTI E PRECISAZIONI
<p>Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5 e l'allegato B; Vista la direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002 n. 229 di attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;</p>	

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

Vista la legge 13 giugno 1985, n. 296 relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 relativo all'attuazione delle direttive 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409 relativa alla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905 relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 750 relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 relativo alla attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

<p>Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;</p> <p>Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali e le autonomie locali;</p> <p style="text-align: center;">Emana</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p>	
<p>TITOLO I Disposizioni GENERALI</p>	
<p><u>CAPO I</u> Ambito di applicazione e definizioni</p>	

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione Europea, ~~in seguito denominati «Stati membri d'origine»~~, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

2. Restano comunque salve le disposizioni specifiche relative al riconoscimento delle qualifiche professionali previste in disposizioni nazionali attuative di normativa comunitaria non abrogate espressamente dall'articolo del presente decreto.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea e che, ove fossero sul territorio dello Stato d'origine, li abiliterebbe all'esercizio di detta professione.

2. Si continuano ad applicare le norme vigenti ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro. Per le professioni che rientrano nel Titolo III, Capo III, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Per il riconoscimento dei titoli a fini professionali acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione Europea.

ART. 3

(Effetti del riconoscimento)

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato intende esercitare sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili.

ART. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «professione regolamentata»:

i) l'attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali;

ii) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

iii) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

iiii) attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato 1.

b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), punto i) o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella

attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, certificata dal medesimo;

d) "autorità competente": qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;

e) «formazione regolamentata»: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale;

f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione;

Formattato

Formattato

g) « tirocinio di adattamento »: l'esercizio di una professione regolamentata nel territorio nazionale sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione;

h) « prova attitudinale »: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti nazionali allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.

i) « dirigente d'azienda »: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o

ii) la funzione di institutore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o

iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

l) « Stato membro di stabilimento »: lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore è legalmente stabilito per esercitarvi una professione

m) « Stato membro d'origine »: lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione Europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali

ART. 5

(Autorità competente)

Ai fini del riconoscimento di cui al Titolo II e al Titolo III, Capi II, III e IV, sono competenti a ricevere le domande, le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

- a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
- b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;
- c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
- d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);
- e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
- f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
- g) il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior e per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e);
- h) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali, nonché per le attività di cui all'allegato .. , prima

parte, lista I, punto I, limitatamente alle attività che riguardano lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante codice dei beni culturali e del paesaggio e lista VI, punto 3, limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

i) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'Allegato..., prima parte, lista I, lista II, lista III, lista IV, lista V, lista VI e non comprese nelle lettere ...;

l) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'Allegato..., prima parte, lista IV e lista VI, nelle parti afferenti ad attività di trasporto;

m) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), nonché per le attività di cui all'Allegato..., prima parte, lista VI, punto 3, classe ex 851 e 855.

~~2. Ai fini del riconoscimento di cui al Titolo III, Capo III sono competenti a ricevere le domande, le dichiarazioni e a prendere le decisioni le autorità di cui all'art.30.~~

ART. 6

(Punto di contatto)

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di :

a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.

2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) assicura:

- a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5 del presente decreto;
- b) ogni informazione utile ad assicurare la messa in opera del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate.

3. Le autorità di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b) :

a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche ;

b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorità competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata ai sensi del comma 3, lett. b).

5. Le Autorità competenti di cui all'articolo 5, con propri

RGS: quantificare oneri di personale e di funzionamento per le attività di riconoscimento nuove rispetto alla previgente normativa.

Inserire clausola di invarianza nella relazione tecnica per previsione istituzione facoltativa di punti di contatto presso le altre amministrazioni.

<p>provvedimenti possono istituire un punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Della attivazione del punto di contatto l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 5 informa il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dell'esercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.</p>	

<p>ART. 7 (Conoscenze linguistiche)</p> <p>1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per il riconoscimento di cui agli artt., i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione in questione.</p>	<p>Le amministrazioni hanno chiesto di individuare come poter meglio specificare la necessità che i richiedenti abbiano le conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione. Si è proposto di fare una ricognizione del modo in cui oggi di fatto viene disciplinato questo aspetto. Potrà altresì esaminarsi la normativa sul punto applicabile ai Paesi terzi.</p>
<p><u>CAPO III</u> Rapporti con autorità non nazionali</p>	
<p>ART. 8 Cooperazione amministrativa</p> <p>1. Ogni autorità di cui all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni.</p> <p>2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al Titolo II e al Titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.</p> <p>3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorità di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.</p> <p>4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del Titolo III l'autorità di cui all'articolo 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività coperte dal Capo III del Titolo III, Capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.</p>	<p>Tener conto della rete IMI che prevede anche lo scambio di dati giudiziari</p>

<p>5. Nei casi di cui al Titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'autorità competente di cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello stato membro d'origine, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione; b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine; c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione. 	<p>Il comma 5 riprende quanto previsto dall'art. 50, comma 3 della direttiva in materia di titoli rilasciati da istituzioni di altri SM sulla base di formazioni effettuate da enti che operano in SM diversi (Italia)</p>
<p><u>TITOLO II</u> <u>LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u></p>	
<p><u>CAPO I</u> Principi generali</p>	

<p>ART. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea)</p> <p>1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15 del presente decreto, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:</p> <p>a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione, e</p> <p>b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione nello Stato membro di stabilimento per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se in tale Stato membro la professione non è regolamentata. La condizione che esige due anni di pratica non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata nello Stato membro di stabilimento.</p>	
<p>2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al precedente comma 1.</p> <p>3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.</p> <p>4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme relative alla professione, di carattere professionale, legale e amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.</p>	<p>Il carattere temporaneo e occasionale non può essere affidato alla discrezionalità delle autorità competenti, ma va tenuto presente che ad oggi la giurisprudenza si è fermata al livello enunciato dalla direttiva aggiungendo solo il carattere residuale della libera prestazione dei servizi rispetto al diritto di stabilimento. Nella relazione illustrativa si farà cenno al fatto che le attività di verifica e le conseguenti azioni sono lasciate alle norme vigenti.</p>
<p><u>CAPO II</u> Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi</p>	

temporanea e occasionale.

ART. 10

(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore)

1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta da un altro Stato membro per fornire servizi per la prima volta è tenuto ad informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, ~~conforme al modello di cui all'Allegato •,~~ contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità annuale e può ~~deve~~ essere rinnovata ~~se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione.~~ Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
- c) una prova dei titoli di qualifiche professionali;
- d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;
- e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.

3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) è rilasciato, a richiesta

Per la lettera e) è necessaria fare una verifica della normativa nazionale con le amministrazioni competenti per individuare le fattispecie.

dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorità competente di cui all'articolo 5.	
<p>ART. 11 (Verifica preliminare)</p> <p>1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del Titolo III, Capo IV, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.</p> <p>2. La verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.</p> <p>3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.</p> <p>4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 24. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.</p> <p>5. In mancanza di positive determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la</p>	<p>Necessario individuare le professioni in materia di pubblica sicurezza (incolumità delle persone, sicurezza legata al possesso di un certo titolo)</p>

Formattato

Formattato

prestazione di servizi può essere effettuata.	
---	--

ART. 12

(Titolo professionale)

1. Per le professioni di cui al Titolo III, Capo IV, la prestazione è effettuata con il titolo professionale previsto dalle normative nazionali.
2. Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa nazionale.
3. ~~Nei casi contemplati dall'articolo 9,~~ In tutti gli altri casi la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi.
4. Il titolo di cui al comma 1 è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.
5. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

ART. 13

(Iscrizione automatica)

1. Copia della dichiarazione di cui all'articolo 10 e, se del caso, della proroga di cui allo stesso articolo è trasmessa al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica, anche in apposita sezione degli albi istituito e tenuto presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 ~~è una iscrizione prevista per le sole prestazioni di cui all'articolo 9 ed~~ è assicurata per la sola durata della singola prestazione di servizi.
3. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1 e di cui

<p>al Titolo III, Capo IV la dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa corredata della relativa documentazione di cui all'articolo 10. comma 2.</p>	
<p>ART. 14 (Cooperazione tra autorità competenti)</p> <p>1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorità di cui all'articolo 5.</p> <p>2. Le autorità di cui all'articolo 5 provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.</p>	
<p>ART. 15 (Informazioni al destinatario della prestazione)</p> <p>1. Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore è tenuto a fornire al destinatario del servizio le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro; b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza; c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto; d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato conseguito; 	

Formattato

Formattato

<p>e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ;</p> <p>f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.</p>	
<p>TITOLO III LIBERTÀ DI STABILIMENTO</p>	
<p><u>CAPO I</u> Norme procedurali</p>	

ART. 16

(Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento)

1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente Titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

3. Per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 alla quale partecipano rappresentanti:

a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri.

4. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da emettersi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al Capo II e al Capo III del presente Titolo il termine è di quattro mesi; il riconoscimento ha valore su tutto il territorio nazionale

7. Nei casi di cui all'articolo 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24.

8. Se l'esercizio della professione in questione è condizionato alla

<p>prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato è proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.</p>	
<p>ART. 17 (Domanda per il riconoscimento)</p> <p>1. La domanda di cui all'articolo 16 è corredata dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;c) nei casi di cui all'articolo 26, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino comunitario. <p>2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.</p> <p>3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata anche da</p>	

documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino comunitario.

4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero.

5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorità degli Stati membri richiedenti entro due mesi.

6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorità competente di detti Stati.

7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato membro.

8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.

9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, del presente decreto, la

domanda è corredata da un certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.	
<u>CAPO II</u> Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione	

Formattato

ART. 18

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai Capi III e IV del presente Titolo e nei seguenti casi:

a) per le attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 27 a 29;

b) per i medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli ••••••••••;

c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;

d) fatti salvi gli articoli ••••• per i medici, gli infermieri, gli odontoiatri, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e) per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri

d) Si applica il sistema generale solo ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione.

Chiarire nella relazione illustrativa

Qui la direttiva riprende l'articolo 8 del D.lgs 93/16, che prevede che qualora lo Stato membro non ha la specializzazione in elenco attiva la procedura per il riconoscimento, ma non prevede una procedura specifica.

<p>specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;</p> <p>g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.</p>	
--	--

ART. 19

(Livelli di qualifica)

1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:

a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) diploma: diploma che attesta il compimento:

i) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento

universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

ii) o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni;

d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

ART. 20

(Titoli di formazione assimilati)

1. È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.

2. È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente è considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.

ART. 21

(Condizioni per il riconoscimento)

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento di

~~cui al comma 1~~ soddisfano le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b) attestare una qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle normative nazionali.

2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quella prevista dalle normative nazionali;

c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

3. Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale di cui al comma 3 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) dei livelli di cui all'articolo 19, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all'articolo 19, lettera c) quelle di cui all'allegato II.

4. In deroga al comma 2, lettera b) e al comma 3, lettera b), il riconoscimento di cui al comma 1 è assicurato nel caso in cui l'accesso a detta professione è subordinato al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di

formazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

--

ART. 22

(Misure compensative)

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 18 al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di Maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c),

Le professioni di attuario e di revisore contabile sono state inserite su indicazione del Ministero della Giustizia

Sv. Ec: chiede di attendere parere dell'Ufficio marchi e brevetti per decidere sulla deroga per il consulente per la proprietà industriale; il diritto sui marchi e brevetti è ormai quasi completamente di derivazione comunitaria.

l'articolo 18, lettera d) per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, lettera g);

b) riguarda casi di cui all'articolo 18, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga., possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Qualora la Commissione, informata ai sensi del comma 7, valutata la compatibilità della deroga con il diritto comunitario, non chieda di astenersi dall'introdurre la deroga proposta o non si pronunci sulla richiesta nel termine di tre mesi, il decreto di

Formattato

Formattato

Formattato

cui al comma 7 entra in vigore.

ART. 23

(Tirocinio di adattamento e prova attitudinale)

1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata, la valutazione, nonché e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente in sede di Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole, o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate ~~da~~ dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato.

Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.

4. Qualora da queste attività derivino oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, gli stessi sono posti a carico del richiedente il riconoscimento, secondo criteri e modalità predeterminati dalle autorità competenti di cui all'articolo 5 con i decreti di cui all'articolo 24, comma 3.

Sv. Ec. Segnala che per una serie di loro professioni non si può parlare di materie ma di competenze tecniche (es. per impiantistica)

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

coordinamento delle politiche comunitarie, è istituito l'elenco delle associazioni di professionisti che esercitano professioni non regolamentate e delle associazioni di professionisti che esercitano professioni regolamentate per le quali non siano costituiti Ordini o Collegi.

L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dello sviluppo economico, della pubblica istruzione, dell'università e ricerca, e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno quattro anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro;
- b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- c) ampia diffusione su tutto il territorio nazionale,
- d) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;

5. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottato di cui al comma 2, il riconoscimento professionale non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 22.

6. Se le autorità competenti di cui all'articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti dal provvedimento adottato a norma del comma 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all'art. 6 che cura

<p>la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.</p>	
<p><u>CAPO III</u> Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale</p>	
<p>Art. 26 (Requisiti in materia di esperienza professionale) Per le attività elencate nell'Allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 27, 28 e 29.</p> <p>ART. 27 (Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui all'elenco ... dell'Allegato IV)</p> <p>1. In caso di attività di cui all'elenco I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:</p> <p>a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure</p> <p>b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure</p> <p>c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato</p>	<p>L'articolo stabilisce a quali professioni e sotto quali condizioni si applica il riconoscimento fondato sull'esercizio effettivo dell'attività</p>

riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.

3. Il comma 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

ART. 28

(Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui all'elenco ...dell'Allegato IV)

1. In caso di attività di cui all'elenco II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente

esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni

sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.

Art. 29

(Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui all'elenco ...dell'Allegato IV)

1. In caso di attività di cui all'elenco III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per

<p>l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.</p> <p>2. Nei casi di cui alle lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.</p>	
<p><u>CAPO IV</u> Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione</p>	<p>La disciplina di questo Capo va organizzata utilizzando quanto già disciplinato dalle norme di recepimento delle rispettive direttive di settore. E' forse opportuno sentire le indicazioni del Ministero della salute e del Ministero dell'università competenti per materia.</p>
<p>Sezione I Disposizioni comuni</p>	
<p>ART. 30</p> <p>(Principio di riconoscimento automatico)</p> <p>1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile professionale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 29, 30, 34, 37, 41, 43, 47 e 49, rilasciati a cittadini di cui all'art. 1 da altri Stati membri, sono</p>	

riconosciuti dalle autorità di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere professionale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.

2. I titoli di formazione devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 27, 30, 33, 36, 40, 42, e 52.

4. Il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificano alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell'architettura, questa notifica è inviata anche agli altri Stati membri.

5. Le informazioni notificate di cui al comma 6 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea attraverso una comunicazione della Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2,

<p>5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.</p> <p>6. Gli elenchi di cui all'allegato V, relativamente alle professioni sanitarie, sono aggiornati e modificati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca; l'elenco di cui all'allegato V, relativamente alla professione di architetto, è aggiornato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.</p>	
<p>ART. 31</p> <p>(Diritti acquisiti)</p> <p>1. Fatto salvo l'articolo ..., sono riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini di cui all'art. 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6; per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 46, comma 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 49. Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle</p>	

medesime autorità, il quale dimostri:

a) l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

2. Sono altresì riconosciuti ai sensi dell'art... titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini di cui all'art. 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:

a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991,

b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991,

c) per la Lituania, anteriormente all' 11 marzo 1990,

qualora le autorità di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 48, comma 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 51. Detto attestato deve essere corredato di un

<p>certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.</p> <p>3. Sono altresì ammessi al riconoscimento di cui all'art. 26 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini di cui all'art. 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 48, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 51. Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.</p>	
Sezione II – medico chirurgo	

<p>Art. 32 - formazione medico chirurgo Art. 33 - formazione medico chirurgo specialista Art. 34 - diritti acquisiti specifici a medici specialisti Art. 35 - formazione specifica in medicina generale Art. 36 - condizioni per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo in medicina generale Art. 37 - diritti acquisiti specifici in medicina generale</p> <p>Sezione III - infermiere professionale Art. 38 - formazione di infermiere professionale Art. 39 - condizioni per l'esercizio dell'attività Art. 40 - diritti acquisiti specifici</p> <p>Sezione IV - odontoiatra Art. 41 - formazione di odontoiatra Art. 42 - formazione di odontoiatra specialista Art. 43 - condizioni per l'esercizio dell'attività Art. 44 - diritti acquisiti specifici</p> <p>Sezione V - veterinario Art. 45 - formazione di veterinario Art. 46 - diritti acquisiti specifici</p> <p>Sezione VI - ostetrica Art. 47 - formazione di ostetrica Art. 48 - condizioni per il riconoscimento Art. 49 - esercizio delle attività Art. 50 - diritti acquisiti specifici</p> <p>Sezione VII - farmacista Art. 51 - formazione di farmacista Art. 52 - esercizio dell'attività</p>	
<p>Sezione VIII - architetto</p>	

ART. 53

(Formazione di architetto)

1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:

- a) capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
- b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;
- c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
- d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
- e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della

<p>misura dell'uomo;</p> <p>f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;</p> <p>g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;</p> <p>h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;</p> <p>i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;</p> <p>j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;</p> <p>k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.</p>	
<p>ART. 54</p> <p>Deroghe alle condizioni della formazione di architetto</p> <p>1. In deroga all'articolo ..., è riconosciuta soddisfare l'articolo ... anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 46 e che dà accesso alle attività di cui all'articolo 48</p>	

<p>in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.</p> <p>L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'articolo 46, paragrafo 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.</p> <p>2. In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfare l'articolo 21 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, che soddisfa i requisiti dell'articolo 46, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui.</p>	
<p>ART. 55</p> <p>(Esercizio dell'attività)</p> <p>1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.</p> <p>2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di</p>	

architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

3. I soggetti di cui all'articolo ... devono presentare al Ministero dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.

4. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiara soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato.

Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato

fallito o, se lo è stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronuncia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca può richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.

6. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

7. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni.

8. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'università e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

b) il Ministero degli affari esteri;

c) il Ministero della giustizia;

d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

9. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.

10. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, del decreto di

riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.

11. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.

12. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-quater, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo.

13. Il provvedimento di cui al comma 8 è debitamente motivato e può essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente può ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito.

ART. 56

(Ammissione alla professione di architetto)

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale e sono iscritti all'albo degli architetti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:

- a) sono in possesso di un titolo riconosciuto;
- b) presentano requisiti di moralità ed onorabilità;
- c) hanno residenza o domicilio in Italia.

2. Il Consiglio dell'ordine degli architetti del luogo di residenza o domicilio dell'interessato provvede all'iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento o, se l'iscrizione sia richiesta in epoca successiva, previo accertamento dei requisiti di moralità ed onorabilità nei modi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera b).

3. L'iscrizione comporta il godimento dei diritti e l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale.

4. Sono ammessi altresì all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 5, i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa, che conferisce all'autorità competente d'uno Stato membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.

5. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attività, possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza.

6. Le precedenti disposizioni, relative al diritto di stabilimento, si applicano anche ai cittadini degli Stati membri delle Comunità

europee, che intendono svolgere l'attività professionale di architetto in qualità di lavoratore dipendente.



<p>ART. 57 (Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri)</p> <p>1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.</p>	
<p>ART. 58 (Servizi di informazione)</p> <p>1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.</p> <p>2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.</p>	
<p>ART. 59 Regolamento</p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.</p>	
<p>Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI</p>	

ART. (Abrogazioni)	
----------------------------	--